

## VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA

L'Ordinanza ministeriale 172 /20 e le Linee Guida "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria" attuano quanto previsto dal Decreto Legislativo n.

62/2017 e dal Decreto Legge n. 22/2020, art. 1 comma 2-bis.

L'obiettivo normativo è il superamento nella valutazione del voto numerico su base decimale affinché si possa effettuare una reale riflessione sul percorso di apprendimento che consenta "di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti".

L'ottica è quella della valutazione per l'apprendimento, ovvero una valutazione formativa, nella quale le informazioni rilevate sono utili ai docenti per un adattamento dei processi di insegnamento e di apprendimento ai diversi bisogni ed esigenze di ciascun alunno.

### **A fine quadrimestre**

Per ogni disciplina (italiano, matematica, storia ecc.) è prevista la descrizione dei livelli di apprendimento.

La valutazione è completata dalla descrizione globale del bambino: comportamento, relazioni con i compagni e gli insegnanti, impegno dello studio, senso di responsabilità, cura dei materiali personali e comuni ecc.

I livelli di apprendimento spiegano a che punto è arrivato il bambino nel suo percorso verso un preciso obiettivo di apprendimento.

I livelli sono quattro:

**AVANZATO** - L'alunno porta a termine i compiti in situazioni che conosce o anche in situazioni nuove, usa strumenti e materiali sia forniti dal docente sia cercati altrove, in modo autonomo e con continuità.

**INTERMEDIO** - L'alunno porta a termine compiti in situazioni che conosce, in modo autonomo e con continuità; in situazioni nuove per risolvere compiti utilizza strumenti e materiali forniti dal docente o cercati altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

**BASE** - L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni che conosce e utilizzando strumenti e materiali forniti dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

**IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE** - L'alunno porta a termine compiti solamente in situazioni che conosce, solamente con l'aiuto del docente e con strumenti e materiali preparati apposta per quel compito

Per valutare il livello raggiunto, i docenti osservano nel bambino:

- a) l'**autonomia** dell'alunno, cioè se usa ciò che ha imparato solo con l'aiuto del docente o anche senza l'aiuto del docente;
- b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l'alunno mostra di aver raggiunto l'obiettivo, cioè se usa quello che ha imparato solo nelle situazioni che conosce o anche in situazioni nuove;
- c) le risorse, interne ed esterne, mobilitate per portare a termine il compito, cioè se porta a termine un compito solo con gli strumenti e i materiali forniti dal docente (interne) o se ricorre anche a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali;
- d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento, cioè quando utilizza quello che ha imparato: ogni volta che gli viene chiesto o gli serve (con continuità), oppure solamente qualche volta, oppure mai.

**Durante i quadrimestri**, nella valutazione in itinere gli insegnanti considerano le prove, gli esercizi, le attività proposte, in relazione alle quattro dimensioni precedentemente descritte. Nelle diverse verifiche potranno essere valutate tutte o solo alcune di queste dimensioni, e verrà dato riscontro all'alunno del proprio lavoro, verbalmente, o sul quaderno o sul registro elettronico.

Tutte queste valutazioni determineranno, nel documento quadrimestrale, il giudizio descrittivo relativo ad ogni alunno riferito ai quattro differenti livelli di apprendimento.

Per quanto concerne la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata, essa è espressa con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuate nel PEI predisposto ai sensi del D.lgs. 13 aprile 2017, n.66; mentre la valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del PDP elaborato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170 così come per gli altri alunni con bisogni educativi speciali per i quali si sia predisposto un PDP in un'ottica di scuola inclusiva.

Per la valutazione della Religione Cattolica, dell'Attività Alternativa, del Comportamento e per il Giudizio sul livello globale di maturazione si fa riferimento a quanto previsto dal D. Lgs n. 62/2017, e si procederà come negli anni precedenti, con le stesse modalità deliberate dal nostro Istituto.